




LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

- LE TIPOLOGIE DI FONDI PENSIONE
- I VANTAGGI FISCALI DELLA CONTRIBUZIONE
- LE ANTICIPAZIONI
- I RISCATTI E LA **RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA**

I PILASTRI DEL SISTEMA PENSIONISTICO



Fondi negoziali o «chiusi»:

- istituiti tramite la contrattazione collettiva.

Fondi aperti:

- istituiti tramite le società abilitate alla gestione del risparmio collettivo.

Piani Individuali pensionistici (PIP):

- istituiti dalle assicurazioni.

Fondi preesistenti:

- in essere prima della riforma del 1995.

I fondi presenti nell'albo della COVIP

Tipo di fondo	N. Fondi
Fondi negoziali	33
Fondi aperti	41
Piani Individuali Pensionistici	70
Fondi Preesistenti	235
- Fondi Preesistenti autonomi	161
- Fondi Preesistenti interno bancari ed assicurativi	74

MODALITA' DI ADESIONE

- L'adesione ai fondi pensione avviene tramite iscrizione volontaria.
- I lavoratori dipendenti, in caso di adesione ad un fondo chiuso, potranno optare soltanto per il fondo pensione predisposto dal CCNL o da accordi collettivi a loro applicati.
- Prima dell'adesione al fondo leggere le **Informazioni chiave per l'aderente** e la **Mia pensione complementare**

LA CONTRIBUZIONE

➤ **Lavoratore autonomo**

- Versa il suo contributo ad un Fondo Aperto o PIP

➤ **Lavoratore dipendente con la possibilità di iscriversi ad un fondo pensione chiuso**

- Contributo lavoratore
- Contributo azienda
- TFR

➤ **Lavoratore dipendente senza la possibilità di iscriversi ad un fondo pensione chiuso**

- Versa il suo contributo e/o il TFR (Fondo Aperto o PIP)

IL REGIME FISCALE


E' deducibile dal reddito complessivo l'importo di
5.164,57 € (10 milioni di lire)

Il riconoscimento degli oneri deducibili dal reddito complessivo avviene direttamente da parte del datore di lavoro nei singoli periodi di paga.


Per l'importo deducibile considera il versamento del lavoratore sommato al versamento dell'azienda

Il vantaggio fiscale

**Versamento
dell'azienda**



**Versamento
del lavoratore**



**non soggetti ad Irpef
Risparmio fiscale**




**pari all'aliquota marginale
23%, 27%, 38%, 41%, 43%**

I contributi a previdenza complementare **per il datore di lavoro** sono deducibili dal reddito d'impresa senza alcuna limitazione percentuale e senza alcun legame con il TFR

VANTAGGIO FISCALE IN DETTAGLIO

Scaglioni Irpef 2020	Aliquota Irpef 2020	Imposta dovuta
fino a 15.000 euro	23%	23% del reddito
da 15.001 fino a 28.000 euro	27%	3.450,00 + 27% sul reddito che supera i 15.000,00 euro
da 28.001 fino a 55.000 euro	38%	6.960,00 + 38% sul reddito che supera i 28.000,00 euro
da 55.001 fino a 75.000 euro	41%	17.220,00 + 41% sul reddito che supera i 55.000,00 euro
oltre 75.000 euro	43%	25.420,00 + 43% sul reddito che supera i 75.000,00 euro

Principio di deduzione fiscale



Principio di detrazione fiscale

Imponibile lordo



Imposta

-

Importo detrazione

Importo netto



Detassazione lavoratori prima occupazione dal 1 gennaio 2007

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che nei primi 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare abbiano versato contributi inferiori all'importo massimo deducibile nel quinquennio, è consentito dal 6° anno, poter dedurre dal reddito complessivo per i successivi 20 anni, contributi eccedenti ai 5.164,57 € fino al limite di 7.746,86 €.

CONTRIBUTI NON DEDOTTI

L'aderente deve comunicare al Fondo i contributi versati che non sono stati dedotti o che non verranno messi in deduzione nella dichiarazione dei redditi.

Detta comunicazione deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno successivo ai versamenti.

Limite di deducibilità annua:

5.164,57 €

(prima occupazione dal 1.1.2007 e dopo il 6° anno di iscrizione al fondo 7.746,86 €).

• *LE POLITICHE DI INVESTIMENTO*

Ogni fondo offre all'iscritto uno o più dei comparti dove allocare i versamenti.

In generale, le principali caratteristiche dei comparti sono:

- Garantito (prettamente obbligazionario)
- Bilanciato (maggiormente obbligazionario ed una parte azionaria)
- Azionario (una parte obbligazionaria, una parte azionaria)

- Annualmente, viene inviato, l'estratto conto descrittivo della posizione individuale, relativo ai versamenti, ai rendimenti ottenuti e dei relativi costi della gestione (posizione al 31 dicembre dell'anno precedente).
- In ogni momento è possibile consultare la propria posizione in tempo reale accedendo all'area riservata del sito internet del proprio fondo.

Ogni lavoratore iscritto è titolare di un conto pensionistico individuale sul quale sono accreditati:

- i contributi del lavoratore,
- i contributi dell'azienda,
- la relativa quota di TFR,
- i rendimenti conseguiti nella gestione,
- il Welfare versato al fondo (se previsto aziendaliamente)

LE ANTICIPAZIONI /1

Da subito

- Fino al **75%** per cento della posizione individuale per sostenere **spese sanitarie** per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, per sé, per il coniuge ed i figli.

Dopo 8 anni di iscrizione al fondo

- Fino al **75%** della posizione individuale per l'acquisto/ristrutturazione della **prima casa** di abitazione per sé e per i figli.
- Fino al **30%** della posizione individuale per **qualsiasi motivo**

LE ANTICIPAZIONI /2

Ulteriori anticipazioni sono previste nei casi di:

- Cassa Integrazione
- Naspi
- Invalidità permanente
- Inoccupazione
- Isopensione
- APE Sociale

Le anticipazioni - Reintegro

Se il mio obiettivo è avere una rendita alla fine del mio lavoro, prese le anticipazioni posso reintegrarle ?

- Si è possibile fare dei versamenti come reintegro delle anticipazioni
- Attenzione a non superare il limite della deducibilità fiscale annuale !!

Confronto fondo pensione e TFR in azienda

	Fondo	Azienda
Capitale (fino al 50% del montante)	Solo la parte non tassata in precedenza 15% a scendere fino al 9%	Non disponibile
Rendita		Non disponibile
TFR		Minimo 23 %
Riscatto (inoccupazione, mobilità, cassa integrazione)		Non disponibile
Anticipazione spese sanitarie		Minimo 23 %
Riscatto per perdita requisiti (dimissioni, licenziamento)	23 % fisso	Non disponibile
Anticipazione per prima casa		Minimo 23 %
Anticipo 30 %		Non disponibile
Welfare aziendale (P.d.R.)	Non tassato	10 % fino a 3.000 €

Alcuni fondi offrono ai loro iscritti prestazioni accessorie, quali:

- ✓ Copertura assicurativa per premorienza
- ✓ Copertura assicurativa per invalidità
- ✓ Copertura assicurativa per inabilità
- ✓ Live Cycle (servizio di portabilità del comparto)
- ✓ Flessibilità in caso di ammortizzatori sociali o per la perdita dei requisiti di iscrizione
- ✓ Iscrizione familiari a carico
- ✓ Uscita anticipata secondo il CCNL di riferimento



- Al raggiungimento della pensione sarà possibile ritirare il 50 % del fondo in forma di capitale ed il restante sotto forma di rendita vitalizia.
 - Chi era iscritto ai fondi preesistenti al 29 aprile 1993 può richiedere il 100 % del capitale maturato presso il Fondo (vecchi iscritti).
 - Qualora il 70 % del capitale maturato trasformato in rendita sia inferiore al 50% dell'assegno sociale è possibile richiedere il 100°/o del capitale maturato presso il Fondo anche per i nuovi iscritti.
 - La tassazione del capitale e della rendita variano in funzione della date dei versamenti (M1 ante 2000, M2 dal 2001 al 2006 e M3 post 2006).
 - Il montante M3 è tassato al 15 % che scende dello 0,30 dopo i primi 15 anni di iscrizione fino ad un minimo del 9%.
-
- **Insieme alla presentazione invieremo un prospetto dettagliato con le tassazioni previste nelle diverse casistiche.**

LE PRESTAZIONI /4

Limiti erogazione prestazione pensionistica 100% capitale

LIMITI	2020	
età	Uomini	Donne
60	104.802,17	124.612,58
61	100.934,92	120.504,90
62	97.090,59	116.404,95
63	93.270,93	112.314,23
64	89.480,91	108.231,73
65	85.724,47	104.160,47
66	82.003,69	100.104,33
67	78.321,44	96.061,78
68	74.680,37	92.036,51
69	71.087,16	88.030,88
70	67.543,82	84.043,89

R.I.T.A.

Rendita Integrativa Temporanea Anticipata

Cos'è?

La R.I.T.A., Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, è un pagamento periodico **che deriva dal riscatto frazionato** di quanto accantonato presso una forma di previdenza complementare, per un determinato periodo.

I requisiti (per le due casistiche)

(*) Ad oggi la RITA è erogabile fino al compimento di 66 anni e 7 mesi per chi raggiunge questa età entro il 31 dicembre 2018, sarà invece erogabile fino a 67 anni per chi raggiunge questa età dopo il 1 gennaio 2019.

Anzianità di iscrizione a previdenza complementare di almeno 5 anni.

Poi:

1

cessazione dell'attività lavorativa e requisito contributivo nella previdenza obbligatoria di almeno 20 anni,

2

cessazione dell'attività lavorativa con inoccupazione successiva per un periodo superiore a 24 mesi,

raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia (*) entro 5 anni dalla richiesta di RITA

raggiungimento dell'età per la pensione di di vecchiaia (*) entro 10 anni dalla richiesta di RITA

Fiscalmente la Rita è conveniente?

(*) Normalmente la tassazione prevederebbe per i periodi di contribuzione fino al 31.12.2000 e dall'1.1.2001 al 31.12.2006 due aliquote generalmente più elevate, e un'aliquota simile per il periodo dal 2007 in poi. Consultare il documento sulla tassazione fornito dalla propria forma previdenziale per i dettagli.

Sì

- la Rita è soggetta ad una ritenuta a titolo d'imposta (senza ulteriore applicazione di addizionali regionali o comunali) con l'aliquota del 15%, con una riduzione dello 0,3% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione del 6%(*).

In particolar modo per i «vecchi iscritti» il beneficio è sensibile in quanto i periodi di contribuzione più vecchi – da cui potrebbero derivare il montante per la Rita - hanno imposizioni più elevate.

- In alternativa è possibile optare per l'aliquota ordinaria. Tale scelta potrebbe essere conveniente se l'iscritto avesse oneri deducibili o crediti di imposta non altrimenti recuperabili.

A proposito di fiscalità

In rosso le parti di fiscalità che è probabile siano più sfavorevoli della Rita

«vecchi iscritti»	Montante al 31/12/2000 al netto delle quote esenti e dei rendimenti tassati al 12,5%	Montante dal 1/1/2001 al 31/12/2006 al netto dei contributi non dedotti e redditi già tassati	Montante maturato dal 1/1/2007 al netto dei contributi non dedotti e redditi già tassati	TFR in azienda
In caso di mobilità	Aliquota TFR	Aliquota interna al fondo	Aliquota dal 15% al 9%	Aliquota TFR
Negli altri casi	Aliquota TFR	Tassazione ordinaria	Aliquota del 23%	Aliquota TFR

Rita

(Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati più indietro nel tempo)

Ritenuta a titolo d'imposta (senza ulteriore applicazione di addizionali regionali o comunali) con l'aliquota del 15%, con una riduzione dello 0,3% per ogni anno eccedente il 15 anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, fino all'aliquota minima del 9%.

In caso di tassazione ordinaria forma reddito imponibile da poter utilizzare per scontare benefici fiscali anche se ripartiti in quote annuali.